



Sentenza n. 240/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73816 R.G. promosso da (omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Donnarumma
(DNNNRC81C15C129X), insieme allo stesso domiciliata in Scafati
(SA) alla Via Bonifica vic. Langellotti n. 21
(e.donnarumma@avvocatinocera-pec.it),

nei confronti

dell'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio
(avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it - DMIVCN62E28E131B),
elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale
INPS della Campania, in Napoli, in via Medina n.61.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 23.2.2024, con
l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente

l'avv. Donnarumma e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto

1. Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente (omissis), in pensione anticipata con il sistema misto a decorrere dall'1.6.2020, ha premesso che: ha lavorato come infermiera presso l'Istituto Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (INAM) dal 19.7.1976 al 30.9.1976 e dal 25.7.1977 al 30.9.1977 e presso l'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (ENPI) dal 22.3.1977 al 22.6.1977; l'Inps non ha riconosciuto il complessivo predetto periodo di sette mesi e diciotto giorni ai fini del trattamento di quiescenza; tale mancato riconoscimento ha precluso alla stessa l'applicazione del miglior trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo almeno fino al 31.12.2011, atteso che al 31.12.1995 avrebbe maturato più di diciotto anni di servizio e non come calcolato erroneamente dall'Inps diciassette anni e otto mesi; con le pec del 28.7.2022 e del 31.10.2022 ha diffidato l'Inps al ricalcolo della pensione con l'inclusione del suddetto periodo di sette mesi e diciotto giorni, senza però alcun esito.

2. Con la memoria del 31.7.2023 l'Inps ha precisato che con i provvedimenti del 14.11.2013 e del 12.6.2019 ha rispettivamente rigettato le richieste della ricorrente di ricongiunzione ex art. 2 della Legge 7.2.1979 n. 29 e di variazione della posizione assicurativa, in quanto non risulterebbe provato che negli anni dal 1976 al 1977 sarebbero stati versati i contributi; ha chiesto l'integrazione del

contraddittorio dell'Istituto Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (INAM) e dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (ENPI); ha concluso per l'infondatezza del ricorso; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei rati maturati.

3. A seguito dell'udienza del 18.9.2023, con l'ordinanza n. 184 del 25.9.2023 questo Giudice ha disposto a carico dell'Inps l'acquisizione del provvedimento del 12.6.2019 di diniego delle richieste di variazioni alla posizione assicurativa.

4. In data 28.9.2023 l'Inps ha depositato la documentazione richiesta e con la memoria del 27.10.2023 ha rinnovato la richiesta di integrazione del contraddittorio.

5. All'udienza del 23.2.2024 le parti si sono riportate a quanto esposto nel ricorso e nelle memorie difensive.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. In via preliminare non è fondata la domanda di integrazione del contraddittorio formulata dall'Inps, atteso che nel caso in esame l'Istituto è l'unico soggetto competente ad assumere i provvedimenti in materia.

2. Nel merito il ricorso va accolto nei sensi che si esporranno.

La legge 7 febbraio 1979 n. 29 (artt. 1 e 2) attribuisce al lavoratore

dependente la facoltà di chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di far valere i periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive della predetta assicurazione generale obbligatoria, attraverso la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali risulti titolare.

Ciò consente di garantire l'effettività della tutela previdenziale in quanto i periodi assicurativi maturati dal lavoratore in diversi settori di attività vengono unificati allo scopo di ottenere un'unica pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati.

Ebbene, nel caso in esame sussistono i presupposti della ricongiunzione.

Il ricorrente ha infatti prodotto le note del 28.7.1977 dell'Enpi, del 29.7.1976, 29.7.1977, 15.10.1984 e del 10.2.1989 dell'Inam, nonché il prospetto dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) del 3.2.2000 (trasMESSO all'Inps) afferente alle trattenute sullo stipendio della ricorrente nel periodo tra l'1.7.1976 e il 31.12.1977.

Risulta inoltre che la ricorrente in data 2.4.1993 ha presentato istanza di ricongiunzione all'Inps.

E' stato quindi dimostrato con la documentazione allegata al ricorso la

sussistenza dei presupposti per la ricongiunzione in quanto risultano agli atti i dati esatti e completi delle retribuzioni corrisposte e dei periodi lavorati negli anni da riconoscere.

Va, pertanto, dichiarato che la ricorrente ha diritto alla rideterminazione della sua pensione con il riconoscimento dei contributi versati nel periodo dal 19.7.1976 al 30.9.1976, dal 22.3.1977 al 22.6.1977 e dal 25.7.1977 al 30.9.1977, con tutti gli effetti di legge incluso il riconoscimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, con il conseguente accertamento del diritto della medesima alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento.

L'accoglimento della domanda principale relativa alla ricongiunzione implica l'accoglimento della domanda concernente la rideterminazione del trattamento pensionistico.

3. Riconosciuto nei termini sopra descritti il diritto della ricorrente, occorre ora esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei maturati sollevata dall'Inps. Ebbene l'eccezione è infondata, atteso che il collocamento in quiescenza della (omissis) è dell'1.6.2020 e la stessa ha diffidato l'Inps a provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico con le pec del 28.7.2022 e del 31.10.2022, pertanto, considerando il termine di esordio della prescrizione dalla quiescenza e gli effetti interruttivi delle predette diffide, risulta per tabulas che non si sia verificata alcuna prescrizione dei ratei maturati

(peraltro lo stesso ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato entro il quinquennio).

4. In definitiva, l'Inps va condannata alla corresponsione in favore della (omissis) del trattamento pensionistico così come rideterminato per effetto della ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979 n. 29, nonché al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorate dagli interessi nella misura legale e dalla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 e n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008) a decorrere dall'1.6.2020.

Assorbita ogni altra ragione.

5. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli nella Camera di Consiglio del 23.2.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 29.04.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)